

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(883) SENESE ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	3, 4
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	5
CALLEGARO (CDU), relatore alla Commissione	2, 3, 4
CARUSO Antonino (AN)	4
FOLLIERI (PPI)	6
GRECO (Forza Italia)	6
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo)	3, 4
SILIQVINI (CCD)	6

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 11, 12 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	11, 12, 13 e <i>passim</i>
BATTAGLIA (AN)	11
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	11, 13, 14 e <i>passim</i>
BUCCIERO (AN)	16, 18, 22
CALLEGARO (CDU)	21, 22
CARUSO Antonino (AN)	12, 13, 14 e <i>passim</i>
CENTARO (Forza Italia)	10, 17, 21 e <i>passim</i>
FOLLIERI (PPI)	17, 27, 31
GRECO (Forza Italia)	11, 12, 13 e <i>passim</i>
LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo)	18, 24, 26
MELONI (Verdi-l'Ulivo)	18
PREIONI (Lega Nord)	23
SILIQVINI (CCD), relatrice alla Commissione 6, 10,	11 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(883) SENESE ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 883.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 7 novembre 1996. Ricordo che nella seduta del 1° ottobre 1996 il relatore, senatore Callegaro, aveva rinunciato in quel momento a svolgere la sua replica.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Senese e molti altri colleghi hanno presentato questo disegno di legge che prevede l'assegnazione di un contributo di 150 milioni per il triennio 1996-1998 al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano. Trattasi di un'associazione di parlamentari, economisti, giuristi e studiosi sociali, il cui scopo è lo studio di un sistema di prevenzione e difesa sociale, per la crescita culturale e civile della società. L'associazione opera anche in campo internazionale per il rapporto tra la cultura italiana e quella degli altri paesi.

Al Centro era già stato assegnato, con la legge n. 316 del 1993, un contributo di 120 milioni annui per tre anni. Il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, che il contributo di 120 milioni sia aumentato, per il triennio 1996-1998, a 150 milioni. Tale dizione ha ingenerato un equivoco nella 5^a Commissione permanente. Con parere del 29 ottobre 1996, infatti, la Commissione esprimeva parere di nulla osta, a condizione che l'emendamento 4.1 del senatore Senese fosse approvato con la sostituzione della cifra di 150 milioni con quella di 30 milioni. In realtà il contributo di cui alla legge n. 316 del 1993 era triennale e quindi scaduto, per cui si tratta non tanto di prorogare il contributo aumentandolo, quanto di fissare un nuovo contributo di 150 milioni.

Chiarito il *qui pro quo*, la 5^a Commissione, in data 12 novembre 1996, esprimeva parere di nullaosta a condizione che l'articolo 1 venisse così sostituito: «Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano un contributo di lire 150 milioni annui». Tale suggerimento è stato recepito con l'emendamento 1.1 del senatore Senese.

La 5^a Commissione poneva poi l'ulteriore condizione dell'approvazione dell'emendamento 4.1, presentato nel nuovo testo del senatore Senese. La Commissione Affari costituzionali ha poi espresso parere non ostativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 120 milioni, previsto a favore dell'Associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale», con sede in Milano, dalla legge 12 agosto 1993, n. 316, è aumentato, per il triennio 1996-1998, a lire 150 milioni annui.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui».

1.1

SENESE

SENESE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Senese, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 3.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del bilancio di previsione dello Stato del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996 si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzazione "contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale"».

4.1 (Nuovo testo)

SENESE

SENESE. Signor Presidente, lo do per illustrato.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 nel nuovo testo, presentato dal senatore Senese.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza nazionale, dichiaro il voto favorevole a questo disegno di legge. Colgo l'occasione per fare due considerazioni che mi sembrano importanti.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, anche in seguito ai problemi insorti e già ricordati dal relatore, sono stati sollevati alcuni dubbi. In particolare è stato detto che in un momento in cui il

paese è chiamato a molti sacrifici, che tutti noi conosciamo, sembra non congruente destinare delle risorse ad un'associazione di carattere privato, benchè di insigne tradizione. Su questo argomento vorrei però fare una riflessione. È vero che il paese è chiamato a sacrifici inevitabili, ma credo che questo debba essere condotto vitale al suo futuro, soprattutto per quanto riguarda le sue forze intellettuali, culturali ed anche giuridiche. Negare, quindi, o revocare in dubbio - perchè chi si è espresso contro questo provvedimento non l'ha fatto in termini così tassativi - l'utilità di quella somma, tutto sommato non ingente, destinata a chi dal 1953 dà lustro al nostro paese con la sua capacità di esprimerne la cultura, mi sembra un nonsenso. Il nostro paese deve uscire vitale dalla situazione economica in cui versa, per quanto riguarda non solo le sue capacità produttive in campo economico, ma anche le sue capacità di produzione di intelligenza e di cultura.

Vorrei poi ricordare alla Commissione, che è chiamata a deliberare su questo disegno di legge, due dati che riguardano il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano. Innanzi tutto bisogna sottolineare le collaborazioni di cui si avvale: si tratta di 900 studiosi di diritto, di cui 500 italiani e 400 europei ed extraeuropei. Nel periodo 1995-1996, inoltre, il Centro ha pubblicato 24 opere di carattere sociale e giuridico ed ha organizzato 26 convegni.

In secondo luogo, mi sembra significativo evidenziare che presso il Centro di Milano è stata fissata la residenza del Consiglio consultivo delle Nazioni Unite, per il programma di controllo e di monitoraggio della criminalità.

Ritengo che sia motivo di gratificazione per l'intero paese il fatto che ci sia chi riesce, pur continuando a gestire la propria attività in termini anche volontaristici, ad ottenere apprezzamenti a livello mondiale. È proprio per queste ragioni che confermo il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale.

BERTONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento, che riguarda la sovvenzione al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, che ha le caratteristiche egregiamente illustrate dal collega Caruso. Per esperienza diretta conosco l'attività di tale Centro, dal momento che specialmente in passato ho avuto la possibilità di partecipare a molti convegni organizzati da questo organismo e di collaborare anche alla stesura di molti volumi da esso realizzati. Il Centro si avvale dell'opera non solo di giuristi ma anche di esperti in altre materie, che non devono essere considerate ancillari, bensì complementari a quelle giuridiche.

Ritengo, concordemente al collega Caruso, che un paese non possa, anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, riconoscere peso e riguardo soltanto alle istituzioni economiche, ma che debba, invece, porre attenzione anche a quelle che si occupano di cultura.

Sono assolutamente convinto che il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano sia un ente di rilievo nell'ambito della cultura della nostra nazione e mi sembra pertanto assolutamente giusto continuare ad assicurare ad esso la sovvenzione prevista nel disegno di legge al nostro esame.

GRECO. Nell'esprimere a nome del gruppo Forza Italia il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, desidero unirmi alle voci di apprezzamento espresse dai colleghi nei confronti del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano del quale ho potuto rilevare personalmente la validità e l'efficienza. Infatti sin dagli inizi degli anni Settanta, quando il Centro era ai suoi primi anni di attività, ho avuto modo di partecipare - come il senatore Bertoni - a diversi interessantissimi convegni ed a varie iniziative nel campo giuridico e di produzione sociale organizzati dal Centro stesso. Inoltre ho potuto godere della disponibilità delle pubblicazioni del Centro e della validità delle stesse.

Non mi resta pertanto che ribadire, anche a nome del mio Gruppo, quanto è stato già espresso, in maniera più efficace di quanto non abbia fatto con le mie lodi ed i miei apprezzamenti, dagli altri colleghi e confermare il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

SILIQVINI. Signor Presidente intendo esprimere a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica - CCD - il voto favorevole al disegno di legge n. 883, richiamandomi alle numerose espressioni di apprezzamento sull'opera svolta dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano ed auspicando la migliore prosecuzione dei suoi lavori.

FOLLIERI. Signor Presidente un paese che non si preoccupa della cultura e del suo sviluppo è un paese dal futuro incerto. L'attività del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano è meritoria del sostegno economico assicurato dal disegno di legge al nostro esame per cui dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094. Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 15 ottobre scorso.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente la natura degli emendamenti è tale che ritengo opportuno che gli stessi siano illustrati con la massima chiarezza. Si tratta, infatti, di emendamenti tecnici piuttosto che di sostanza che comportano delle valutazioni di merito. Ritengo pertanto che sia necessario consentirne un'esposizione completa e dettagliata.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione permanente. La Commis-

sione Affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo ed ugualmente ha fatto la 6^a. La Commissione bilancio, ha trasmesso parere favorevole sul testo del disegno di legge mentre si è espressa contrariamente agli emendamenti 1.8 e 1.10 ed ha inoltre osservato che gli emendamenti 7.1 e 9.1 sono connessi ai predetti ed andrebbero valutati contestualmente dalla Commissione di merito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice così composta:

a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello;

b) un dottore commercialista, componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere perito commerciale, componente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4. È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacanze, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacanza, della durata di un'ora, il compenso è di lire diecimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.

7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificati di nascita e residenza;

b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

c) attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;

d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;

e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.

8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d), con le seguenti:

«b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte di appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte di appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti da almeno dieci anni, scelta ciascuno nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dell'Istituto nazionale revisori contabili».

1.1

CENTARO

Al comma 2, lettere b), c) e d), dopo le parole: «dottore commercialista» aggiungere le seguenti: «con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo».

1.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.4

GRECO, CENTARO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) un docente universitario di materie giuridiche di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, entrambi indicati dal presidente della Corte d'appello».

1.5

CARUSO, BUCCIERO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dottore commercialista» aggiungere le seguenti: «con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo» e, alla fine, dopo le parole «dei dottori commercialisti» aggiungere le parole: «che la presiede».

1.6

GRECO, CENTARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.7

GRECO, CENTARO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un ragioniere perito commerciale componente» con le seguenti: «due ragionieri periti commerciali componenti».

1.8

GRECO, CENTARO

Al comma 4, sostituire le parole «È » con le seguenti: «La Commissione presieduta dal componente di cui alla lettera a) del comma 2 e ne è».

1.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 6, sostituire la parola: «diecimila» con la parola: «ventimila».

1.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, occorre presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccoman-

data con avviso di ricevimento, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificati di nascita e di residenza;
- b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri o periti commerciali;
- c) ove occorra: attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lett. b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
- d) ove occorra: documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dell'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
- e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7».

1.11

SILIQINI

Al comma 7, dopo la parola: «allegati» aggiungere le parole: «a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla sua presentazione» nonché dopo la parola: «documenti» aggiungere le altre: «in carta libera».

1.13

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

CENTARO. L'emendamento 1.1 si propone nella sostanza di far sì che il dottore commercialista, il ragioniere, il perito commerciale ed i revisori contabili chiamati a comporre la commissione esaminatrice abbiano un minimo di anzianità di servizio per assicurare la necessaria esperienza utile per poter esaminare coloro che vogliono iscriversi al registro dei revisori contabili.

Per quanto attiene la lettera b) la novità rispetto al testo legislativo è rappresentata dalla scelta dei due revisori nell'ambito di una terna proposta dal Consiglio nazionale dell'Istituto nazionale revisori contabili.

A questo proposito devo dire che sono disponibile, ove la Commissione ritenga diversamente, a mantenere l'organismo proponente la terna entro la quale si sceglieranno i due revisori, lasciando però inalterata la previsione di un'anzianità minima di servizio di dieci anni per le ragioni che ho appena accennato.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere assolutamente contrario, soprattutto per quanto riguarda il punto d). Ritengo più opportuno lasciare il testo originario.

Forse è bene chiarire una volta per tutte che questo disegno di legge apre la strada alle iscrizioni nel registro dei revisori a migliaia di dottori commercialisti, che stanno già svolgendo in pratica questo lavoro. Darò quindi parere negativo su tutti quegli emendamenti che sono contrari allo spirito del disegno di legge, che a sua volta dà esecuzione ad una direttiva comunitaria. Quindi o permettiamo un passaggio *tout court* dei revisori contabili esistenti nell'albo...

BERTONI. Ma questo emendamento riguarda solo la composizione della commissione.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Ho voluto fare una premessa generale, che tende a spiegare la mia posizione davanti alla maggior parte degli emendamenti presentati. Ritengo più utile lasciare il testo originario, in quanto l'Istituto nazionale dei revisori contabili è un'associazione non riconosciuta, senza rilevanza pubblicistica e pertanto non legittimabile allo svolgimento di funzioni pubbliche. Inoltre tale associazione rappresenta in larga parte persone che sono del tutto sprovviste di specifiche qualifiche originarie per l'esercizio della funzione. Per questo esprimo parere contrario sulla lettera *d)*, mentre per quanto riguarda le lettere *b)* e *c)* mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo pienamente con la relatrice.

PRESIDENTE. Data l'assenza del senatore Lubrano di Ricco dichiaro decaduto l'emendamento 1.3.

GRECO. Signor Presidente, quando sono intervenuto nel corso della discussione generale avevo già fatto rilevare che sono stato sempre contrario agli incarichi cosiddetti extragiudiziari: lo ero quando svolgevo la professione di magistrato e rimango della stessa opinione anche adesso che sono un parlamentare. Nell'articolo 1, alla lettera *a)*, è prevista la possibilità che un magistrato ordinario addirittura presieda la commissione esaminatrice. Poichè ritengo che questa attività sia incompatibile con quella di magistrato, con l'emendamento 1.4 propongo di eliminare la lettera *a)*.

Consequentemente ho presentato ulteriori emendamenti in ordine alla composizione di questa commissione: ho infatti sostituito il magistrato, che dovrebbe presiedere la commissione, con un dottore commercialista, di cui alla lettera *b)*; infine ho portato a due il numero dei ragionieri, di cui alla lettera *c)*, in maniera tale che il numero dei membri della commissione sia comunque pari a quello proposto nel disegno di legge in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E chi dovrebbe presiedere questa commissione?

GRECO. Dovrebbe presiederla un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Sull'emendamento 1.4 mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io mi rimetto alla Commissione.

BATTAGLIA. Signor Presidente, vorrei anticipare il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, ne prendo atto, ma non siamo in fase di votazione.

CARUSO Antonino. L'emendamento 1.5 si propone qualcosa di molto simile all'emendamento precedentemente illustrato dal senatore Greco. Ha una finalità più attenuata, ma comunque prende le mosse dal fatto - questa è anche la nostra opinione - che non deve essere riservata alla magistratura ordinaria la responsabilità ulteriore di compiti che non sono esattamente propri dell'ufficio istituzionale che le è riservato. La nostra proposta consiste nel sostituire al magistrato ordinario in servizio un docente universitario di materie giuridiche e di contabilità, stante la statura tecnica che deve necessariamente avere questa commissione esaminatrice, oppure in alternativa un magistrato collocato a riposo.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Per questo emendamento mi rimetto alla Commissione, ma invito i presentatori degli emendamenti 1.4 ed 1.5 a tentare di raggiungere una formulazione unitaria, che forse potrebbe ottenere un miglior risultato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal momento che questo emendamento è strettamente collegato con il precedente, il Governo si rimette alla Commissione anche in questo caso, auspicando una possibile soluzione unitaria.

GRECO. Sono d'accordo nel tentare, insieme al senatore Caruso presentatore dell'emendamento 1.5, di elaborare una nuova formulazione che unifichi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario all'emendamento 1.8. Chiedo pertanto alla relatrice se a suo parere esista una connessione tra tale emendamento e l'1.4 al nostro esame.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente ritengo che esistendo una connessione tra i due emendamenti che vertono sulla medesima materia sia meglio riformulare l'emendamento 1.4 ed il successivo 1.5 riconducendoli ad unità.

Anticipo sin da ora il mio parere contrario all'emendamento 1.8.

GRECO. Signor Presidente la connessione fra l'emendamento 1.8 e l'1.4 è dovuta al fatto che volendo mantenere fermo il numero dei membri della Commissione a quello previsto dal disegno di legge al nostro esame, ed avendo insieme proposto con l'emendamento 1.4 la soppressione della lettera a) dell'articolo 2 che stabiliva la presenza di un magistrato onorario, con l'emendamento 1.8 ho integrato la commissione con la partecipazione di due ragionieri periti commerciali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6 esso è molto simile all'emendamento 1.4 presentato dal senatore Centaro che ha posto infatti la sua firma anche a questo emendamento. Il fine che con esso si persegue è quello di assicurare una maggiore qualificazione del dottore

commercialista cui si richiedono almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. In merito all'emendamento 1.6 mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

GRECO. Ritiro gli emendamenti 1.7 e 1.8.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 1.9 è strettamente connesso all'emendamento 1.5 da me precedentemente illustrato e ne condivide le finalità.

BERTONI. Signor Presidente vorrei proporre una nuova formulazione dell'emendamento 1.5. Poichè evidentemente è necessario indicare chi svolga le funzioni di presidente e poichè l'emendamento 1.5 modifica la lettera *a*) dell'articolo 1, si potrebbe aggiungere al testo di quest'ultimo emendamento, dopo le parole «d'appello» le seguenti: «che la presiede». In tal modo l'emendamento 1.9 sarebbe superfluo e semplificando il testo governativo si guadagnerebbe in chiarezza.

Per quanto riguarda il vice presidente, resta valido il primo comma dell'articolo 1 del testo d'iniziativa governativa.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con la proposta del senatore Bertoni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo anche io che sia una soluzione snella e chiara.

CARUSO Antonino. Signor Presidente accolgo, anche a nome del senatore Bucciero, la proposta ora avanzata in virtù della quale il nuovo testo dell'emendamento 1.5 così recita:

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) un docente universitario di materie giuridiche di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della Corte d'appello».

1.5 (Nuovo testo)

CARUSO, BUCCIERO

Ne consegue che ritiro l'emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che anche sull'emendamento 1.10 è stato espresso parere contrario dalla 5^a Commissione permanente.

CARUSO Antonino. Signor Presidente ciò che non ha bisogno di commenti non è tanto l'emendamento 1.10 da me presentato, quanto la

proposta contenuta nel disegno di legge e il conseguente parere della 5^a Commissione permanente. Viene infatti attribuito un compenso talmente vile da essere giudicabile semplicemente come offensivo. Credo che non ci si possa e non ci si debba poi lamentare se le prestazioni di chi è chiamato a svolgere funzioni fondamentali per le conseguenze che determinano vengono apprezzate in queste proporzioni. Occorre invocare allora, piuttosto, lo spirito di servizio dei cittadini e dei professionisti perchè svolgano determinate funzioni.

Mi riservo un commento conclusivo: per quanto sia passato del tempo dalla elaborazione degli emendamenti mi sembra di ricordare che avessi calibrato il raddoppio del compenso proprio nella considerazione del vaglio della Commissione bilancio ed a tal scopo avevo articolato le mie proposte emendative. Ritengo pertanto che il parere della 5^a Commissione sia stato dato facendo stretto riferimento al singolo emendamento senza coordinarlo con gli altri presentati al testo.

PRESIDENTE. Senatore Caruso lei sa bene che se l'emendamento 1.10 venisse approvato dovremmo recedere dalla sede deliberante; desidera mantenerlo nonostante il parere della 5^a Commissione?

CARUSO Antonino. Sì, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente esprimo parere contrario sull'emendamento 1.10.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente per quanto riguarda l'emendamento 1.10 mi rimetto alla Commissione.

Ho proposto l'emendamento 1.11 mirante a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 perchè ritengo che alcuni requisiti necessari per sostenere l'esame siano più precisamente indicati nel testo che io propongo.

Si tratta quindi di questi requisiti: «presentare anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza». È quindi solo una questione formale, che qui mi sembra meglio esposta. «Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:». A questo punto introdurrei delle modifiche, lasciando immutati però i punti indicati dalle lettere *a)* ed *e)*.

Alla lettera *b)* propongo di aggiungere le parole: «nell'albo dei dottori commercialisti», che non risultavano nel testo originario.

Per quanto riguarda le lettere *c)* e *d)*, l'unica modifica consiste nell'aggiungere le parole: «ove occorra», per considerare anche la situazione di chi ha esercitato la professione già da dieci anni ed in questo caso non vi sarebbe la necessità di presentare anche l'attestazione del compiuto tirocinio triennale.

BERTONI. Ma non credo che, in questo modo, il concetto che vuole esprimere sia chiaro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il senatore Bertoni.

BERTONI. Evidentemente l'attestazione del compiuto tirocinio è necessaria per quelle persone che non abbiano già esercitato la professione. Allora si potrebbero sostituire le parole: «ove occorra» con l'espressione: «salvo che non abbiano già esercitato la professione».

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Avevo ritenuto di sintetizzare questo concetto con poche parole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Però ci vuole la documentazione che attesti tutto questo.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Bisognerebbe considerare anche il caso di chi non ha compiuto il tirocinio triennale, ma ha esercitato la professione in proprio per quindici anni ed è già iscritto all'albo dei commercialisti: gli si richiede la documentazione relativa ad un tirocinio che non ha svolto.

BERTONI. Ritengo comunque più appropriata la formula che ho già indicato.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. La mia preoccupazione era quella di evitare una duplicazione della documentazione richiesta alle lettere a), b) e c), che tra l'altro potrebbe non essere esistente, come ho già spiegato prima.

In conclusione ritengo che il testo dell'emendamento da me presentato potrebbe essere riformulato, migliorandolo, tenendo conto delle osservazioni del senatore Bertoni. Del resto l'attestazione di un tirocinio sarà prevista nel prosieguo, ma è superata dall'esercizio della professione.

Comunque è necessario, un coordinamento con l'articolo 2, comma 1, lettera b).

BERTONI. Per evitare confusioni, suggerirei di risolvere il problema modificando la lettera c). Alla lettera b) i documenti previsti sono: la copia autentica dei titoli di studio ovvero il certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali. Alla lettera c), invece, è previsto un documento diverso rispetto a quello di cui alla lettera precedente: quando non si è già iscritti negli albi, è necessaria l'attestazione del compiuto tirocinio triennale.

La lettera c), allora, potrebbe essere così riformulata: «attestazione del compiuto tirocinio triennale, eccetera».

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Accetto il suggerimento del senatore Bertoni.

PRESIDENTE. Allora la lettera c) è stata così riformulata: «attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte

agli albi di cui alla lettera precedente ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, e 4 dell'articolo 2;».

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Dal momento che l'espressione: «ove occorra» ha provocato l'insorgere di tutte queste problematiche, ritengo più opportuno eliminarla. Alla lettera d), quindi, rimane invariato il testo di legge. Segnalo comunque la necessità di un coordinamento con l'articolo 2.

Alla lettera e) non ci sono proposte di modifica.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sull'emendamento 1.11, nel nuovo testo, il Governo si rimette alla Commissione.

CARUSO Antonino. L'emendamento 1.13 ha due obiettivi. Il primo si commenta da sè, nel senso che sarebbe sanzionata di inammissibilità la domanda presentata a cui non siano stati allegati i documenti prescritti dalla norma. Ma la sanzione è attenuata da un prolungamento del termine per reperire, predisporre e produrre i documenti richiesti. Infatti è previsto un ulteriore termine dilatorio di trenta giorni per integrare la domanda con i documenti.

Vi è poi la precisazione, nella seconda parte dell'emendamento, che i documenti sono richiesti in carta libera.

BERTONI. Vorrei fare due considerazioni su questo emendamento. Innanzi tutto, a mio giudizio, l'espressione: «a pena di inammissibilità» è troppo forte; sarebbe sufficiente specificare che si tratta di un termine perentorio. Del resto, se si fissa un termine per la presentazione delle domande di ammissione ad un esame, è chiaro che questo debba essere rispettato.

In secondo luogo, vorrei far rilevare che, secondo la regola generale, se non è specificatamente richiesta la carta bollata, è sufficiente la carta libera.

BUCCIERO. Ritengo che le osservazioni del senatore Bertoni siano convincenti. Ritiro quindi l'emendamento 1.13, anche a nome degli altri firmatari.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.10 venga esaminato dalla Commissione unitamente agli emendamenti 7.1 e 9.1, perchè, come prima ricordavo, in maniera corretta mi sono preoccupato di riformulare la parte relativa al finanziamento della legge, cosa che ritengo sia sfuggita alla 5^a Commissione, che ha redatto il parere sia con riferimento all'emendamento 1.10 che ai successivi. La lettura sinottica dei tre emendamenti determina una diversa copertura della legge in maniera, direi, non eccezionalmente penalizzante per coloro che devono sostenere l'esame, con la previsione di una tassa *una tantum*.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, trovo che sia difficile darle torto, ma d'altronde siamo vincolati al parere trasmessoci.

GRECO. Signor Presidente anche l'analogo parere negativo espresso dalla 5^a Commissione sull'emendamento 1.8 da me presentato si basa sul fatto che non è stato compreso che la mia proposta era giustificata dall'esclusione dalla commissione d'esame del magistrato ordinario come previsto dall'emendamento 1.4. Quanto meno facciamo rilevare la nostra insoddisfazione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi per quanto valide siano le vostre rimostranze ricordo che in sede deliberante siamo vincolati ai pareri pervenuti e non abbiamo margini di valutazione o di riproposizione del problema.

CARUSO Antonino. Signor Presidente propongo che l'emendamento 1.10 sia accantonato e la sua trattazione venga differita al termine dei lavori. Se l'esame si concluderà oggi valuteremo poi il da farsi, se verrà rimandato potremo considerare se rivolgerci nuovamente alla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Centaro, comprendente le lettere *b)* e *c)*.

È approvato.

CENTARO. Signor Presidente potrei a questo punto prendere anche in considerazione l'ipotesi di riformulare l'emendamento 1.1 senza mutare il dato dei dieci anni di anzianità, ma ripristinando l'organo competente alla nomina nei termini previsti nel disegno di legge.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Il mio parere resterebbe contrario anche in questa eventualità, poichè ritengo che più degli anni di iscrizione all'albo rilevino le competenze e le qualifiche personali di ognuno.

FOLLIERI. Desidero dichiarare il mio voto contrario alla seconda parte dell'emendamento 1.1 anche perchè ritengo che dieci anni fa la categoria dei revisori contabili non fosse neppure definita.

CENTARO. Signor Presidente ritiro la seconda parte dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Come prima ricordato l'emendamento 1.3 è decaduto per assenza del proponente.

GRECO. Signor Presidente ritiro l'emendamento 1.4, anche a nome del collega Centaro, ed aggiungo la mia firma all'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5 nel nuovo testo, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 è precluso l'emendamento 1.6 e che il senatore Greco ha ritirato gli emendamenti 1.7 e 1.8.

BUCCIERO. Signor Presidente ricordo che, a seguito della formulazione del nuovo testo dell'emendamento 1.5, il senatore Caruso ha ritirato, anche a mio nome, l'emendamento 1.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10 ribadisco la richiesta di accantonamento. Desidero sottolineare il nostro totale dissenso con il parere contrario a tale emendamento espresso dalla 5^a Commissione. Riteniamo infatti che la nostra proposta fosse non solo economicamente bene valutata, ma anche opportuna poichè è evidente la necessità di riconoscere ai commissari un compenso superiore alla tariffa di un collaboratore domestico, con tutto il rispetto per questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 1.10 anche se, senatore Bucciero, lei deve convenire che i limiti dei nostri poteri sono tali da consentirci unicamente la condivisione delle sue considerazioni senza alcuna possibilità di richiedere un parere ulteriore.

Passiamo all'emendamento 1.11.

MELONI. Signor Presidente desidero attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che si potrebbe sostituire l'obbligo della presentazione dei certificati di nascita e di residenza (previsto nell'emendamento 1.11) ricorrendo all'autocertificazione e richiedendo quindi solo di indicare gli stessi dati che sono contenuti in tali certificati nella domanda per accedere al concorso.

LUBRANO DI RICCO. Concordo con l'opinione del collega Meloni anche considerato che la cosiddetta legge Bassanini, da noi recentemente approvata, stabilisce addirittura che i dati contenuti nella carta di identità sono sufficienti come certificato. Eventualmente i documenti potrebbero essere esibiti in un secondo momento.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di riformulare meglio questo punto dell'emendamento per chiarire che tipo di certificazione richiedere e se sia necessario allegare o meno alla domanda dei documenti. La semplice indicazione dei dati personali, infatti, non costituisce di per sè autocertificazione, come dimostra il fatto che essa non è idonea a consentire una eventuale imputazione di falsità.

BERTONI. In linea generale i certificati di nascita possono essere sostituiti con l'autocertificazione. Concordo con quanto è già stato detto dal senatore Meloni: la domanda che ci poniamo è se sia il caso di prescrivere la presentazione dei certificati di nascita e di residenza. Capisco la necessità del certificato di nascita ai fini dell'età del soggetto, ma perchè dovrebbe essere esibito anche quello di residenza? E poi è superfluo scrivere: certificato di nascita o equipollente autocertificazione.

PRESIDENTE. Ritengo che il dibattito ci abbia consentito di approfondire la problematica sull'argomento, però suggerirei di lasciare immutata la lettera *a*), senza modificarla.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Siliquini.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.13 è stato ritirato.

Non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 1 perchè è stato accantonato l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Caruso.

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulati ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «presso una società di revisione, ovvero».

2.3

GRECO

Al comma 1, lettera b) aggiungere all'inizio: «avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale ovvero»; all'inizio dell'ultimo periodo aggiungere: «L'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale».

2.4

SILIQINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le seguenti: «ovvero avere completato un periodo complessivamente non inferiore ad un triennio di iscrizione ai detti albi,».

2.5

CALLEGARO

Al comma 2 sopprimere la parola: «legale» dopo le parole: «materia di controllo».

2.6

SILIQINI

Al comma 2, sostituire la: «o» con la: «e».

2.7

SILIQINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1 lettera a)»

2.9

BUCCIERO, CARUSO Antonino

GRECO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.3 vorrei che si riflettesse meglio sull'espressione: «avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione». Ritengo infatti che sia necessario collegare la lettera *b)* dell'articolo 2 con quanto prescritto alla lettera *c)*, comma 7, dell'articolo 1. Mi domando, inoltre, quale garanzia possano dare le società di revisione, dal momento che si tratta di società private: può darsi pure che non ci siano soggetti revisori abilitati.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Ho presentato anch'io un emendamento di questo tenore: si tratta dell'emendamento 2.4, che nella

prima parte recita: «avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale». Quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3 ed approfitto dell'occasione per aggiungere una precisazione. Per quanto riguarda l'articolo 2, avrei voluto presentare un emendamento - anche se non l'ho redatto materialmente - per aggiungere la seguente previsione (contenuta tra l'altro nell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Bucciero e Caruso): «ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche per l'emendamento 2.3 il Governo si rimette alla Commissione.

CENTARO. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 2.4 vorrei far notare che, secondo me, dovrebbe essere coordinato - al riguardo vorrei ascoltare il parere della relatrice - con l'emendamento 6.2, perchè quest'ultimo indica le categorie esonerate dall'esame ai fini dell'iscrizione nel registro. Evidentemente, se noi accediamo alla teoria dell'esonero, non possiamo stabilire che per l'ammissione alla prima sessione di esami bisogna avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, perchè sono attività che possono essere esercitate solo se iscritti all'albo. Proporrei allora di trattare la materia congiuntamente per cercare di armonizzarla.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. In effetti ritenevo utile presentare un emendamento che prevedesse l'esonero dall'esame per coloro che «alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali», come recita l'emendamento 6.2, di cui il senatore Centaro è il primo firmatario. Ma non ho provveduto a presentare un emendamento di questo tenore perchè mi sono tenuta su una strada più rigorosa. Comunque anticipo il mio parere favorevole su questa parte di emendamento, mentre esprimo parere contrario sulla parte che si riferisce ai «componenti di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno un anno».

CENTARO. Ma potremmo anche aumentare da un anno a tre anni. Si tratta di un'attività di fatto svolta, che può essere data...

CALLEGARO. Però sull'esonero ci sono altre considerazioni da fare e quindi avremo modo di affrontarle successivamente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe accantonare l'emendamento 2.4 per coordinarlo con l'emendamento 6.2.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Anch'io propongo di accantonarlo.

CALLEGARO. Segnalo che, a questo punto, si dovrebbe accantonare anche l'emendamento 2.5, dal momento che è pressochè uguale all'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Allora gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono accantonati.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Con l'emendamento 2.6 propongo di modificare il comma 2 dopo le parole: «che deve vertere in materia di controllo legale dei conti». Propongo di sopprimere la parola «legale» e lasciare solo «materia di controllo dei conti». È solo un tentativo di migliorare la terminologia; del resto non esiste un controllo illegale.

BERTONI. Però quel termine può significare «non di merito». La parola «legale» può voler dire che i conti siano a posto dal punto di vista formale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io sono contrario a questo emendamento, perchè il testo ha un preciso significato così come è scritto.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, considerando questi suggerimenti, ritiro l'emendamento 2.6.

Con l'emendamento 2.7 propongo una mera sostituzione della lettera «e» con la lettera «o».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In merito a questo emendamento ho necessità di comprendere esattamente a quale «o» presente nel comma 2 faccia riferimento.

BERTONI. Potrebbe anche riferirsi ad entrambe, quando c'è la disgiuntiva nella lingua italiana si usa infatti il singolare, ma certo la lingua legale è un'altra.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, per la precisione l'emendamento 2.7 si riferisce alla prima «o» del comma 2, ma, tutto considerato, lo ritiro.

BUCCIERO. L'emendamento 2.9 è conforme alla direttiva 84/253 della CEE che analogamente prevede che sia valido come tirocinio anche il periodo di pratica svolto durante gli studi universitari.

SILQUINI, *relatrice alla Commissione*. Come avevo preannunciato era mia intenzione presentare un ulteriore emendamento all'articolo 2, dello stesso tenore dell'emendamento 2.9, pertanto il mio parere a tale emendamento non può che essere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In relazione all'emendamento 2.9 il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

PREIONI. Signor Presidente domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace senatore Preioni, ma ho già proclamato il risultato della votazione.

Gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono stati accantonati, sono invece stati ritirati gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.9.

PREIONI. Signor Presidente affinché la mia dichiarazione di voto sia comprensibile devo preliminarmente affermare che il mio Gruppo aveva espresso voto contrario all'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge attualmente all'ordine dei lavori di questa Commissione. Da quel che mi risulta, infatti, nè in occasione della preparazione del calendario dei lavori, nè in altra il mio Gruppo ha fornito il suo consenso a tale assegnazione. Il senatore Speroni, Presidente del Gruppo cui appartengo, mi ha per di più confermato di non essersi mai espresso in favore dell'assegnazione a questa o ad altra Commissione di disegni di legge in sede deliberante. Pertanto l'esame in tale sede del disegno di legge ora in discussione avviene in contrasto con la volontà del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

La medesima contrarietà ho espresso in più occasioni alla presidenza della Commissione, ma constato che ciò non è stato preso in considerazione.

Chiedo pertanto che rimanga agli atti la mia protesta, riservandomi di comunicare la situazione al mio Capogruppo e di valutare l'eventuale attuazione di forme di ritorsione nei confronti della presidenza di questa Commissione per impedire che si ripetano fatti del genere.

Mi accorgo inoltre che è stato cambiato l'ordine di lavori rispetto a quanto previsto la settimana scorsa...

PRESIDENTE. Senatore Preioni le ricordo che lei è intervenuto per formulare una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.9. La prego di non divagare eccessivamente.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro che non parteciperò, per tutti i motivi succitati, alla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

È approvato.

La votazione dell'articolo 2 avverrà successivamente a quella degli emendamenti 2.4 e 2.5 precedentemente accantonati.

Passiamo all'articolo 3.

Art. 3.

(Inizio della sessione di esami)

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine del comma 1, dopo la parola: «giustizia» sono aggiunte le seguenti altre: «da emanarsi almeno novanta giorni prima di quello della data di inizio delle prove di esame»

3.1

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, dopo la parola: «giustizia» le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non meno di sessanta giorni prima della data fissata».

3.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

LUBRANO di RICCO. L'emendamento 3.1 mira a fornire un congruo termine per i candidati, che altrimenti potrebbero conoscere la data dell'esame solo con pochi giorni di preavviso.

È evidente che il termine di novanta giorni da me indicato può essere modificato, ma è essenziale comunque che sia previsto un tempo adeguato.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione per una formulazione definitiva dell'emendamento 3.1, ritengo comunque che il termine si potrebbe anche coordinare con quello di sessanta giorni previsto dall'emendamento 3.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 3.1 mi sembra in linea di principio ragionevole ed accettabile, ma preferirei una riduzione del termine che ritengo eccessivamente lungo.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1.

CARUSO Antonino. Do per illustrato l'emendamento 3.2.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sull'emendamento 3.2 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4.

Art. 4.

(Svolgimento dell'esame)

1. L'esame consiste in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla presente legge.

2. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito.

3. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.

4. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato.

6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente e dal segretario, sia inviato al Ministro.

7. Per ogni seduta è redatto un processo verbale da firmarsi dal presidente e dal segretario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

I commi 1, 2 e 5 e 6 (svolgimento dell'esame) sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'esame consiste in prove scritte ed orali così come disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame verranno disciplinate dal regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame orale la commissione comunica ai candidati il voto riportato sia nella prova scritta che in quella orale.

6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con i voti riportati in ciascuna disciplina sia nella prova scritta che in quella orale, cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente e dal segretario e da tutti i componenti della commissione, sia invitato senza indugio al Ministro di grazia e giustizia unitamente all'elenco, sempre in ordine alfabetico di coloro che non hanno superato l'esame. Il Ministro comunica agli interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il risultato delle prove di esame».

4.1

LUBRANO DI RICCO

Sostituire i commi 1, 2 e 5 con i seguenti:

«1. L'esame consiste in prove scritte ed orali aventi ad oggetto la materia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, oltre che le materie di revisione contabile, di controllo interno e di deontologia.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno disciplinate dal regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame orale la Commissione comunica ai candidati il voto riportato sia nelle prove scritte che in quelle orali».

4.3

GRECO, CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «una prova orale avente» con le parole: «prove orali aventi».

4.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

LUBRANO DI RICCO. Ritiro l'emendamento 4.1, più articolato ma di contenuto analogo all'emendamento 4.3 che contempla modalità di esame più opportune con prove sia scritte che orali.

GRECO. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è in contrasto con la direttiva comunitaria 84/253/CEE. L'intento dell'emendamento 4.3 è di rendere più serie le prove del primo esame straordinario; la mancata previsione di prove scritte configura una violazione dell'articolo 5 della più volte richiamata direttiva comunitaria, che esige una prova scritta in varie materie tra le quali la revisione contabile, il controllo interno e la deontologia. Come al solito siamo europeisti soltanto a parole e quando ci fa comodo esserlo.

CARUSO Antonino. L'emendamento 4.4 ha come esclusiva finalità una correzione terminologica: la sostituzione delle parole «una prova orale» con il plurale «prove orali».

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 4.3. La previsione di prove d'esame scritte rappresenta un appesantimento che va in direzione contraria allo spirito di una legge la cui finalità oltre alla qualificazione della professionalità dei revisori contabili, è la velocizzazione della procedura di iscrizione all'albo. Tenendo conto dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione alla prima sessione di esami, la previsione di sole prove orali non confligge con la direttiva comunitaria 84/253. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.4.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, in conformità con una direttiva comunitaria in materia, intende rendere il più possibile snella la procedura per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili; esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 4.3 mentre sono favorevole al 4.4.

FOLLIERI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento 4.3 perchè in contrasto con la sistematica di un provvedimento improntato alla massima semplificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Greco e Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5.

Art. 5.

(Rinnovo nelle cariche)

1. Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche.

2. È equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

È approvato.

Art. 6.

*(Esonero dall'esame per l'iscrizione
nel registro)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è sostituito dal seguente: "1. Sono esonerati dall'esame coloro che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale.

2. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo precitato, hanno superato altro esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali, possono richiedere l'esonero parziale dall'esame limitatamente alle singole materie di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo già oggetto di tale esame di Stato.

3. Possono altresì richiedere l'esonero dall'esame, alle medesime condizioni di cui al precedente comma 2, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, hanno superato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4"».

6.1

CALLEGARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo professionale dei dottori commercialisti o nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali o che siano componenti di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno un anno.»

6.2

CENTARO, GRECO, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Sono altresì esonerati dall'esame ed iscritti nel registro dei revisori contabili coloro che rientrano nei casi di cui al successivo articolo 12-bis»

6.4

GRECO, CENTARO

CALLEGARO. Il comma 1 dell'emendamento 6.1, anche in uno spirito più volte richiamato dal relatore, prevede che siano esonerati dall'esame coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale.

Il comma 2 prevede che coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, hanno superato altro esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali possono richiedere l'esonero parziale dell'esame limitatamente a quelle materie che sono già state oggetto dell'esame di Stato. Avendo sostenuto tale esame, si avrebbero dei doppioni e non se ne capisce il perchè.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. L'argomento al nostro esame è delicato e non è così semplice come potrebbe apparire.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'emendamento 6.1, c'è da osservare che sembra discostarsi dalla direttiva 84/253/CEE, poichè non prevede, tra le altre cose, il periodo di esercizio dell'attività professionale come periodo equiparato al tirocinio, come prevede l'emendamento, già in precedenza approvato, relativo al comma 1 dell'articolo 2.

Ho, quindi, qualche perplessità nei confronti del comma 1 dell'emendamento 6.1, proprio per il contrasto con la direttiva CEE; invece, sui commi 2 e 3, poichè li ritengo superflui, esprimo parere contrario, anche perchè sono una conseguenza automatica e, quindi, la previsione è superflua.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non è approvato.

Riguardo all'emendamento 6.2, ricordo che abbiamo accantonato gli emendamenti 2.4 e 2.5 perchè in connessione con tale emendamento.

CENTARO. A proposito dell'emendamento 6. 2, vorrei semplicemente aggiungere che, - fermo restando l'esonero dall'esame per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali - per quanto riguarda i componenti di un collegio sindaca-

le o di un organo di controllo contabile legale di enti, si tratta, nella sostanza, di un'attività di fatto identica o analoga a quella dei revisori contabili, per cui sarei disponibile ad aumentare il periodo da 1 a 3 o, addirittura, a 5 anni, per dare quel minimo di esperienza utile al riguardo.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole alla prima parte dell'emendamento 6.2 che comprende le parole: «Sono esonerati dall'esame», sino alle parole: «periti commerciali». Sono, invece, contraria alla seconda parte di tale emendamento, laddove si dice: «o che siano componenti», sino alle parole: «un anno».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 6.2.

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, le chiedo di poter rivedere il mio parere. Scusate, ma l'argomento è molto delicato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.2, il quale prevede che: «Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali», escludendo, però, la parte che dice: «o che siano componenti di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno un anno».

PRESIDENTE. Quindi la relatrice Siliquini è favorevole all'emendamento 6.2, escluse le ultime due righe?

SILIQVINI, *relatrice alla Commissione*. Sì, signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 6.2 dalle parole: «Sono esonerati», sino alle parole: «periti commerciali».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, la relatrice propone il voto per parti separate dalle parole: «Sono esonerati», fino a: «periti commerciali», rimettendosi per la prima parte alla Commissione ed esprimendo parere contrario nei confronti della seconda parte.

CENTARO. Signor Presidente, la senatrice Siliquini ha detto che si rimette alla Commissione e che occorre aumentare a tre anni la menzione di un anno contenuta nell'ultima parte, che propongo come subemendamento, in relazione ad una attività di fatto svolta, analoga o identica a quella dei revisori contabili. Faccio mio il subemendamento.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, qual è il subemendamento?

CENTARO. Il subemendamento riguarda la parte che dice: «da almeno un anno», e che bisogna cambiare con le parole: «tre anni».

PRESIDENTE. Senatrice Siliquini, che posizione assume nei confronti di tale subemendamento?

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la relatrice è favorevole alla prima parte dell'emendamento e si rimette alla Commissione per la seconda parte; il Governo, invece, è contrario all'intero emendamento 6.2.

CALLEGARO. Scusate, ma non capisco tutta questa fretta. Non capisco perchè colui che ha fatto il tirocinio per tre anni è esonerato, mentre colui che è dottore commercialista, che è già iscritto, e quindi ha già fatto l'esame, non lo sia.

FOLLIERI. Sono nettamente contrario alla parte residuale dell'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, lei chiede il voto per parti separate?

FOLLIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole: «*periti commerciali*».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.4.

GRECO. Signor Presidente, vorrei precisare che tale emendamento è collegato all'articolo 12-*bis*, per cui lo accantonano e lo illustrerò in seguito con l'articolo 12-*bis*.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.4 è accantonato.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

